

zioni quale deposito cauzionale.

Gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli Enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni dell'Istituto Mobiliare Italiano, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o degli statuti generali o speciali.

Le obbligazioni hanno la durata massima di dieci anni e valore nominale di L. 1.000 ciascuna, e fruttano, a partire dal 1° ottobre 1936, l'interesse annuo del 5%, pagabile semestralmente al 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno; il loro rimborso avverrà alla pari mediante estrazioni a sorte semestrali, da eseguirsi per certificati ed in modo proporzionale, in quanto ai tagli, a quelli nei quali è stata fatta la emissione, al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno, sulla base del piano di ammortamento, a semestralità costanti, di un prestito della durata di dieci anni. È riservata all'Istituto Mobiliare Italiano la facoltà di eseguire dei rimborsi anticipati, da effettuarsi, però, sempre mediante estrazione a sorte.

Le dette obbligazioni sono offerte in assunzione al prezzo di L. 970 (compresa la provvigione per il collocamento) più interessi (detti) dal